

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10503/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10503 del 2021, proposto da

Ilaria Zitarosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, Emanuela Di Bari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011171 del 27.8.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero

dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “sostituzione del D.D. prot. n. 10286 del 10/08/2021 e pubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS)

Milano: I fasce ed elenchi aggiuntivi I fasce”, dove all’elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;

2. del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011224 del 31.8.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Rettifiche al D.D. prot. N. 11174 del 27/08/2021 di ripubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS)

Milano: I fasce ed elenchi aggiuntivi I fasce”, dove all’elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;

3. del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011807 del 6.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Ulteriore integrazione del D.D. prot. n. 11174 del 27/08/2021: pubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano ADMM I e II fascia ed ADSS I e II fascia”, dove all’elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;

4. del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011827 del 7.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Sostituzione del D.D. prot. N. 11807 del 06/09/2021: ripubblicazione delle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano incrociate di sostegno ADMM I e II fascia ed ADSS I e II fascia”, dove all’elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;

5. del provvedimento m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011820

del 7.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “pubblicazione esiti individuazione docenti ogni ordine e grado destinatari di contratti a tempo

determinato per l'anno scolastico 2021 - 2022”, dove all'elenco allegato “bollettino nomine” non risulta individuata la ricorrente per la classe ADSS;

6. del decreto del Dirigente del Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano m_pi

AOOUSPMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0010886.23-08-2021, che ha escluso la ricorrente dalla relativa classe di concorso ADSS delle GPS della Provincia di Milano;

7. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;

8. ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

9. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”;

10. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno

dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO